



Ordine Nazionale dei Biologi
TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, **nella seduta del 24 luglio 2014 - delibera n. 264**, ha approvato il seguente

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO I

PROFILI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Le norme di cui al presente regolamento, in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss. mm. ii., disciplinano il trattamento dei dati personali in possesso dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Art. 2

Definizioni

1. Si definisce dato personale, secondo la nozione contenuta nell'art. 4, lett. b, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

2. Sono considerati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo la nozione contenuta nell'art. 4, lett. d, D. lgs. 196/03.

3. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, trattamento, titolare, responsabile, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, blocco, Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 196/2003.

TITOLO II

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 3

Principi generali

1. L'Ordine Nazionale dei Biologi provvede al trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, relativamente alle funzioni

da esso esercitate sulla base della legge.

2. L'Ordine Nazionale dei Biologi garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.lgs. 196/2003.

Art. 4

Individuazione della banca dati

1. La banca dati gestita dall'Ente è quella riferita ai procedimenti amministrativi e all'attività istituzionale propri dell'Ordine, sulla base delle norme di legge.

2. La banca dati di cui al presente regolamento è gestita su supporto cartaceo o informatico.

Art. 5

Titolare, Responsabile ed Incaricato

1. Ai fini dell'applicazione del d.lgs. 193/06, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi è "Titolare" del trattamento dei dati personali contenute nella banca dati dell'Ente stesso ed è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui al titolo IV D.lgs. n. 196/2003.

2. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi nomina il Responsabile della banca dati (di seguito "Responsabile"), indicandone, inoltre, il sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

3. A cura del Responsabile o di un suo delegato viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003. Il Responsabile favorisce a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga breve prospetto informativo e dichiarazione di consenso o meno alla circolazione dei dati.

3. Il Responsabile:

- i. cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati contenuti nelle banche dati ad esso affidate;
- ii. provvede, ove sia necessario, a nominare gli Incaricati del trattamento dei dati e a dare agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- iii. risponde dei procedimenti di rettifica dei dati e ne cura l'aggiornamento;
- iv. cura l'informazione relativa al trattamento e alla comunicazione dei dati e la diffusione agli interessati;
- v. dispone il blocco dei dati qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione all'interessato;

- vi. provvede, ai sensi del titolo V artt. 31 ss. del d.lgs. 196/2003 alla custodia e al controllo dei dati personali oggetto di trattamento in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento dei dati non consentito o non conforme alla finalità di raccolta.

4. Il Responsabile non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, salvo ipotesi e modalità previste dalle norme sul diritto d'accesso.

Art. 6

Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 196/2003 i dati personali, oggetto del trattamento, sono:
 - i. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - ii. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
 - iii. esatti e aggiornati;
 - iv. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - v. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.

2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, i componenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Biologi hanno diritto di ottenere tutte le informazioni in possesso dell'Ordine utili all'espletamento del proprio mandato. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati personali e sono responsabili del trattamento dei dati cui accedono in virtù del proprio mandato. Non possono usufruire dei dati stessi per finalità che non siano pertinenti o siano eccedenti l'esercizio del mandato.

Art. 7

Diritti dell'interessato

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 sono presentate anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al Responsabile che provvede, previa verifica dell'identità dell'interessato ai sensi dell'art. 9, comma, 4 d.lgs.

193/2003, all'ostensione dei dati richiesti.

Art. 8

Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali dall'Ordine Nazionale dei Biologi ad altro soggetto è ammessa quando sia prevista da una specifica norma di legge o di regolamento o comunque quando sia necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali, purché la stessa avvenga nel rispetto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza.

TITOLO III

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Art. 8

Trattamento

1. I dati sensibili, secondo la definizione dell'art. 2 del presente Regolamento, possono essere oggetto di trattamento subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dal presente titolo e dalla normativa vigente.

2. Il trattamento dei dati sensibili da parte dell'Ordine Nazionale dei Biologi è consentito se autorizzato da espressa disposizione di legge, ove siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. Il trattamento dei dati giudiziari è consentito se espressamente autorizzato da disposizioni di legge, provvedimento del Garante o nel caso particolare di cui all'art. 21, comma 1 *bis*, D.lgs. 193/06 ove siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguiti. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi in osservanza agli artt. 22 comma 8 e 26 comma 5 del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 9

Modalità di trattamento dei dati sensibili

1. Il Responsabile è autorizzato a trattare tutti i dati sensibili purché:
 - i. i dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
 - ii. l'obiettivo finale non sia raggiungibile con modalità diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
 - iii. nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia direttamente o indirettamente idoneo a rivelare dati sensibili di terzi, quest'ultimi siano correttamente informati;

- iv. i dati trattati vengano monitorati periodicamente escludendo dal trattamento quelli che si rivelino superflui o superati per il perseguimento delle finalità;
- v. i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad un idoneo sistema di sicurezza in modo da renderli non consultabili da estranei.
- vi. il trattamento sia limitato alla sola raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con l'Ordine nello svolgimento della sua attività.

Art. 10

Comunicazione dei dati sensibili

1. I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi:

- i. quando la comunicazione sia prevista da un'espressa norma di legge, o da altra fonte equiparata;
- ii. quando la richiesta della comunicazione sia avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che, per legge o per il proprio ordinamento, sono considerate di rilevante interesse pubblico. In tal caso il richiedente deve indicare per iscritto, la finalità perseguita e la disposizione che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico;
- iii. quando la richiesta sia avanzata da un soggetto privato per far valere innanzi alle autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa e tributaria) un proprio diritto, purché sia dimostrabile l'esistenza di un procedimento in corso;
- iv. nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria.

2. Della comunicazione dei dati si dà notizia al titolare.

Art. 11

Diritto d'accesso e diritto alla riservatezza per dati sensibili

1. Quando la richiesta d'accesso concerne dati idonei a rivelare dati sensibili di soggetti terzi rispetto al richiedente, l'accesso è consentito ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 196/2003, solo se la situazione giuridicamente rilevante che il terzo intenda far valere sulla base del materiale documentale, al quale chiede di accedere, sia di rango almeno pari al diritto dell'interessato oppure consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

2. Non sono accessibili le informazioni relative a dati personali di terzi in possesso dell'Ordine Nazionale dei Biologi che non abbiano forma di documento amministrativo.

3. Riguardo alla disciplina di accesso, per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Biologi. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 196/ 2003.

